

## CCXL.

## TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1912

## Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** — Congedo (pag. 7981) — Proposta del senatore Torrigiani Luigi per condoglianze al ministro degli affari esteri colpito da grave sciagura domestica (pag. 7982); si associano il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 7982) e il Presidente (pag. 7982) — Presentazione di relazioni (pag. 7982, 7983) — Per la Commissione d'inchiesta sul palazzo di giustizia: dichiarazione del senatore Mazziotti (pag. 7982) e comunicazione del Presidente (pag. 7982) — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397) — Si approva l'art. 5, dopo osservazioni dei senatori Torrigiani Filippo (pag. 7983, 7987), Buonamici (pag. 7985) e Filomusi-Guelfi (pag. 7986), ai quali risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 7985) — Parlano sull'art. 6 i senatori Polacco (pag. 7988) e Petrella (pagina 7988) e il ministro guardasigilli (pag. 7988); l'articolo, emendato, è approvato — Sull'art. 7 fu osservazioni il senatore Petrella (pag. 7989) e gli rispondono il senatore Mortara, dell'Ufficio centrale (pag. 7990) e il ministro guardasigilli (pag. 7989); l'articolo è approvato — Senza osservazioni si approvano gli articoli 8, 9 e 10 — All'art. 11 il Presidente avverte che sono stati proposti due emendamenti (pag. 7991); parlano i senatori Polacco (pag. 7992, 7994), Mazziotti (pag. 7995), Mortara, dell'Ufficio centrale (pag. 7993), Astengo, relatore (pag. 7994), e il ministro di grazia e giustizia (pag. 7993, 7996, 7997) — L'articolo 11, emendato, è approvato — Si approva l'art. 12 dopo osservazioni del senatore Polacco (pag. 7997), al quale risponde il guardasigilli (pag. 7998) — Senza osservazioni si approvano gli articoli da 13 a 16 e l'art. 17 con una modificazione proposta dal guardasigilli (pag. 7999), e l'art. 18 — Sull'art. 19 fanno osservazioni i senatori Petrella (pagina 8000) e Bertetti, dell'Ufficio centrale (pag. 8000); l'articolo è approvato con un emendamento del senatore Petrella, accettato dal ministro (pag. 8000) — Sull'art. 20 parlano i senatori Petrella (pag. 8000) e Buonamici (pag. 8001); dopo risposta del guardasigilli (pag. 8001), l'art. 20, emendato, è approvato — Si approva l'art. 21 e l'art. 22 con una modificazione proposta dal ministro (pag. 8002) — Dopo osservazioni del senatore Lagasi (pag. 8002), al quale rispondono il senatore Bertetti, dell'Ufficio centrale (pag. 8003), e il guardasigilli (pag. 8003) si approva, con un emendamento, l'art. 23 — È approvato l'art. 24 — Rinvio del seguito della discussione — Risultato della votazione (pag. 8004).

La seduta è aperta alle ore 15,10.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Congedo.

PRÉSIDENTE. Il senatore D'Alife domanda un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Non facendosi osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà accordato.

LEGISLATURA XCVI — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1912

**Proposta del senatore Luigi Torrigiani.**

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. L'onor. ministro degli esteri, il marchese Di San Giuliano, è stato ieri colpito da una terribile sciagura. Al collega carissimo, al padre sventurato, al quale è mancato perfino il conforto dell'ultimo addio al diletto figliuolo, io sento di dover porgere le più vive condoglianze, come non dubito di essere in questo momento interprete dei sentimenti di tutti i colleghi. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io ringrazio, a nome del Governo, l'onorevole senatore Torrigiani di aver espresso la simpatia del Senato in questo doloroso avvenimento.

Certo nessuna voce può tornare più gradita all'onorevole senatore Di San Giuliano, così crudelmente colpito negli affetti più cari, che quella di questo Alto Consesso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Io ho già rivolto al ministro Di San Giuliano personalmente le mie condoglianze; ma non mancherò di manifestargli quelle più significanti espresse dal Senato. (*Approvazioni*).

**Presentazione di una relazione.**

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

**Per la Commissione di inchiesta sul palazzo di giustizia.**

MAZZIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Mentre ringrazio i colleghi che vollero ieri onorarmi del loro voto nella votazione per la nomina della Commissione d'inchiesta per il Palazzo di giustizia, li prego di voler riunire i loro voti su un altro candidato, poichè io non sarei in grado di adempiere così difficile e delicato ufficio, dovendo nei mesi estivi ed autunnali assentarmi da Roma.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mazziotti di questa dichiarazione.

A proposito della Commissione d'inchiesta sul Palazzo di giustizia, ho ricevuto la seguente lettera dal senatore Cavasola:

Roma, 11 maggio 1912.

« On.mo sig. Presidente,

« Profondamente grato ai colleghi dell'attestazione di fiducia che vollero darmi coi loro voti, sento il dovere e insieme il rammarico di dichiarare la assoluta impossibilità, che le mie molteplici occupazioni mi creano, ad assumere il compito di membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione del Palazzo di giustizia.

« Verrei meno al mio obbligo verso del Senato e di me stesso, se accettassi un incarico che non potrei assolvere degnamente.

« Con piena e deferente osservanza

« Dev.mo

« G. CAVASOLA ».

Nella prossima seduta sarà posta all'ordine del giorno la votazione per la nomina di un altro membro della Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma in sostituzione del senatore Cavasola.

**Presentazione di una relazione.**

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Benvenuto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Votazione di ballottaggio per la « Nomina di due componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la « Nomina di due componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma ».

Pregò il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di relazione.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il Corpo civile insegnante della R. Accademia navale e della R. Scuola macchinisti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Veronese della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Nella seduta d'ieri, come il Senato ricorda, fu votato l'art. 4 di questo disegno di legge.

Pongo ora in discussione l'art. 5, che rileggo:

## TITOLO II.

### DEI NOTARI

#### CAPO I.

##### *Della nomina dei notari.*

#### Art. 5.

Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1° essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'età di anni 21;

2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunti o si è incapaci all'ufficio di giurati, ai termini degli articoli 5, 6, 7 e 8, n. 2 e 3, della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie II), modificata dall'art. 32 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, serie terza;

4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;

5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile, ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.

Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro, e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;

6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Non è per oppormi alle disposizioni di questo articolo, specialmente alla disposizione del § 4, con la quale si prescrive che per essere notaio è necessario esser forniti di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno, ma per richiamare alla memoria del Senato un dubbio, che mi nacque fin da quando si parlò della presentazione di questo disegno di legge, relativo alla sorte che avrebbero corso varie scuole speciali di notariato esistenti in Italia, e specialmente quella di Firenze.

Io dicevo allora che adottato questa regola, essere cioè necessaria per i notai la laurea in giurisprudenza e, d'altra parte, restando ferma la disposizione regolamentare di non essere concesso il passaggio al terzo anno di Università dalle scuole di notariato, la nostra scuola di Firenze e le altre erano completamente disseccate e morte. La Commissione parlamentare che studiò il disegno di legge per la riforma delle scuole di notariato di Bari, di Catanzaro e di Aquila credette giusto e ragionevole di includere in quel disegno di legge un articolo col quale si estendeva la facoltà, che concedeva a codeste scuole il passaggio e la iscrizione al terzo anno di Università, anche per gli studenti della scuola di notariato di Firenze.

Senonchè questo progetto di legge, che fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, incontrò serie difficoltà ed opposizioni negli uffici e nell'Ufficio centrale del Senato, tantochè, iniziata la discussione, il Senato, pur dichiarando di non voler pregiudicare alcuna questione, ne sospese la discussione. Ora ritorniamo al punto di allora, cioè di vedere questa scuola di notariato di Firenze colpita a morte dopo tanti secoli di vita gloriosa e non infeconda. Quali i rimedi?

I rimedi potrebbero essere due principalmente. L'uno, che si completi la scuola di notariato di Firenze, aggiungendo a quell'istituto il secondo ed il terzo anno e gl'insegnamenti che mancano: l'altro di ripristinare, per la scuola di Firenze (che non ha bisogno di essere riordinata e migliorata, perchè, così come è, è stata giudicata eccellente in tutte le sue manifestazioni), di riconcedere, quello che, non per legge, ma per un semplice articolo di regolamento, fu tolto, cioè la facoltà agli studenti di essa d'isciversi al terzo anno di Università.

La prima soluzione, non mi nascondo, incontrerebbe gravi difficoltà e susciterebbe, senza dubbio, l'opposizione delle altre Università, e specialmente di Pisa e di Siena, le quali vedrebbero così risorgere a Firenze la Facoltà di giurisprudenza.

Resta l'altra soluzione, quella del passaggio degli studenti di notariato al terzo anno di Università, e questa è più facile, perchè in fondo non credo che potrebbe incontrare, per parte di Siena e di Pisa, grandi opposizioni. I danni sarebbero relativamente piccoli, pensando

che a Firenze non s'inscriverebbero che quelli che per ragioni di famiglia avrebbero vantaggio a fare i primi due anni a Firenze anzichè a Pisa, e dovrebbero poi sempre completare i loro studi in una Università.

Ma se si scartano queste due soluzioni noi vedremo a Firenze morire una scuola che, ripeto, ha tradizioni secolari e gloriose.

In pari tempo noi abbiamo il nostro Istituto di studi superiori, che si trova di fronte a gravissime difficoltà finanziarie, perchè tutte le esigenze della scienza sono cresciute e vanno crescendo, perchè i mezzi con l'autonomia della quale godiamo, e della quale abbiamo pur tratto nei tempi passati grande profitto nell'interesse del progresso scientifico, non bastano, cosicchè l'Istituto non può progredire, e non progredire vuol dir decadere.

E non più tardi di questa mattina insieme ai rappresentanti del comune e della provincia di Firenze, mi sono recato dal ministro per esporre lo stato delle cose e per portargli una relazione di una Commissione nominata dalle due Amministrazioni, la quale ha studiato accuratamente le condizioni dell'Istituto e ne concreta il fabbisogno.

Ed i rappresentanti del comune e della provincia hanno pure dichiarato quale sarebbe il maggior contributo offerto dalle due Amministrazioni e che giunge ad una cifra assai importante e che, date le condizioni finanziarie di quelle Amministrazioni, costituisce un vero sacrificio. Ma esse sono disposte a sostenerlo, perchè vogliono che sia mantenuto in tutta la efficacia il loro glorioso Istituto.

D'altra parte dalla soppressione della Scuola di notariato il comune e la provincia non risentono che il danno, perchè per le vigenti convenzioni con le Scuole di scienze sociali sono obbligati a mantenere per questa Scuola lo stesso assegno che danno oggi.

E la Scuola di scienze sociali che rende buoni servizi e non costa un centesimo allo Stato è stata sempre contrariata e si cerca di contrastare agli studenti di questa Scuola, in tutti i modi, quei vantaggi che potrebbero essere assicurati loro in proporzione degli studi che fanno, che, in certe parti, sono anche più completi e più specializzati per le carriere amministrative, per esempio, di quelli che si fanno nelle stesse Università.

Io domando all'on. ministro: Vediamo se si può trovare la maniera di compensare Firenze di tanto danno. Firenze si chiama l'Atene d'Italia, ma essa un po' alla volta è stata bistrattata in tutti i modi. Io sono della teoria di lasciar vivere, ma ho diritto di voler vivere. (*Approvazioni*).

Non vogliamo fare nessuna concorrenza alle altre Università e specialmente alle Università toscane e l'onorevole ministro sa che proposi io stesso che fosse deferito alla Commissione Reale lo studio delle condizioni dell'istruzione superiore in Toscana, per trovare il *modus vivendi*; ma vediamo che anche Firenze abbia quel che le spetta come diritto storico e che abbia assicurata la sorte dei suoi principali Istituti.

Questa è la raccomandazione che faccio all'onor. ministro, sperando che egli mi darà, se non altro, l'assicurazione che vorrà studiare la questione per vedere se potrà in qualche modo compensare Firenze dei danni che anche da questa legge provengono. (*Approvazioni*).

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io mi permetto di prendere la parola e di fare alcune brevi osservazioni in seguito all'importante discorso dell'onorevole collega Torrigiani, che pochi momenti or sono voi avete ascoltato.

Io sono, per dir così, una figura qualunque chiamato in causa come avente l'onore di appartenere alla Facoltà giuridica di Pisa. Ebbene, a nome di questa Facoltà e per la qualità che ho l'onore di rivestire, io dichiaro in primo luogo che la disposizione della legge, ora in esame (disposizione perfettamente lodevole e che deve essere accolta, perchè la legge che si discute tende a rialzare quant'è possibile la nobiltà grande del notariato), la disposizione per la quale si richiede il titolo della laurea in giurisprudenza, è disposizione ottima, perchè la giurisprudenza è il fondamento della dottrina, della scienza e della coscienza del notaio.

È per questo che sul dubbio proposto non ammetterei per conto mio nessuna eccezione: la regola, la disposizione della legge mi pare lodevole e perfetta.

Quanto all'Istituto di Firenze, due sono le proposte che l'onor. Torrigiani ha fatto; l'una

di rendere completa questa Facoltà di notariato che è in Firenze. Ebbene, già il mio onorevole collega lo ha detto, facendo ciò, si costituirebbe una nuova Facoltà giuridica; e una Facoltà giuridica farebbe sorgere il desiderio di una Università. Ora, una Università a Firenze, accanto alle Università di Pisa e di Siena, intende bene il Senato che non è possibile di concepire. Le Università sono forse anche troppe in Italia! Io vorrei che fossero governate e custodite con tutto quel maggior rigore che è possibile per il progresso e l'avanzamento continuo della scienza, ma certo ad aumentarle non ci può pensare affatto.

Ebbene, che cosa resta? Resta un favore che si può concedere agli alunni della scuola di notariato di Firenze, e questa concessione credo che la Facoltà giuridica di Pisa non sarà aliena dal concedere. Vale a dire che dopo il primo anno potranno quei giovani passare al secondo anno nell'Università di Pisa, completando quegli esami che loro mancassero, secondo le regole dell'Istituto dal quale escono.

In questo modo tutti potrebbero essere contenti, e tutto sarebbe perfettamente ordinato, e credo che lamentele non si potrebbero sollevare, perchè l'Istituto di Firenze si conserva; sarà aiutato dal Governo largamente, come io mi auguro, ed i giovani potranno facilmente profittare degli studi incominciati a Firenze, e di quelli continuati e compiuti o a Pisa, o a Siena, o in altro luogo. (*Bene*).

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. L'on. senatore Torrigiani, come sempre, ha parlato con alto senso di italianità. Egli riconosce la necessità che i futuri notai siano muniti di laurea in giurisprudenza. Egli poi ha compreso un'altra cosa, che non è possibile oggidi in Italia creare frazioni di Università; poichè, se si ammettesse che dalle scuole di notariato si possa passare al terzo anno di giurisprudenza, noi verremmo indirettamente ad aumentare il numero delle Facoltà di giurisprudenza.

L'onorevole Torrigiani poi mi insegna che una Facoltà giuridica è un complesso di istituti e di organismi didattici o scientifici che cominciano al primo anno e finiscono al quarto.

Lo spezzare questo organismo, sarebbe fare cosa non giovevole alla dignità e alla serietà degli studi; ed io sono molto grato all'onorevole senatore Torrigiani, che abbia riconosciuto questa verità, benchè ciò non giovi alla sua città.

E d'altra parte io debbo dichiarare che egli, difendendo gli interessi dell'Atene d'Italia, e gli Istituti di alta cultura che sono sorti a Firenze, egli difende un diritto della sua città, diritto di cui il Governo è disposto a tener conto.

A Firenze l'educazione e l'istruzione dei giovani italiani, principalmente di quelli che sono destinati all'insegnamento delle belle lettere, può compiersi con grande efficacia.

In un disegno di legge che ho presentato al Senato, e che spero possa essere presto discusso, io ho tenuto conto di questa condizione speciale di Firenze; con esso Firenze ottiene un piccolo vantaggio, piccolo, ma non trascurabile.

Stamane una Commissione di autorevoli cittadini di Firenze, ha presentato uno studio intorno alla riforma degli Istituti superiori di quella città, ed io dichiaro al Senato che, tenendo ben presente le condizioni dell'istruzione superiore in tutta la regione toscana, gli interessi di tutte le Università e degli Istituti superiori italiani, nonché le condizioni della finanza, mi appresto a studiare con grande attenzione, e dirò anche con benevolenza, le proposte che gli enti locali hanno presentato. Quelle proposte saranno deferite all'esame della Commissione Reale, per la riforma dell'istruzione superiore, e poi il Governo prenderà le sue decisioni, avendo ben presente quanto l'Italia debba, per la sua grandezza spirituale, alla città di Firenze. (*Approvazioni*).

FILOMUSI-GUELFÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFÌ. Dopo i discorsi esaurienti dei senatori Torrigiani e Buonamici, a me non rimane che aggiungere pochissime parole.

E le aggiungo innanzi tutto, perchè sono affezionato al liceo di Aquila, ed ho un affetto, che perdura, per quella città e per quella scuola universitaria, che io ho anche frequentata nei primi tempi, quando cominciai lo studio del diritto.

Non mi fermerò a ricordare le origini anti-

chissime della scuola di Aquila, da tutti conosciute, e che si fanno rimontare a Federico II o giù di lì, per giungere fino al Regno di Giuseppe Bonaparte, ed a quello di Gioacchino Murat e dei Borboni. In seguito quella scuola cadde nelle mani dei Gesuiti, che hanno segnata la decadenza dell'insegnamento universitario.

Lasciando queste memorie storiche, dirò che il disegno di legge, che ora si presenta, reclamando la laurea in giurisprudenza per i notai, è degno dell'approvazione del Senato. Anche noi della Facoltà giuridica di Roma spesso abbiamo fatto voti perchè fosse incluso questo precetto nella legge.

La questione, che ora nasce per equiparare o meno gli insegnamenti, che si danno (non parlo di Firenze, perchè ne ha già detto tanto bene il senatore Torrigiani) nelle scuole di Catanzaro, Bari ed Aquila, si riduce a ben poca cosa; perchè si tratta di trovare un modo per facilitare il passaggio alla Facoltà di legge.

Debbo dire innanzi tutto che non mi spaventa questo passaggio. Noi dobbiamo riconoscere un fatto, doloroso se vogliamo, quale è quello che moltissimi scolari non vengono alle lezioni: ora, se questi potessero trovare un buon insegnante che loro chiarisse in forma piana e sintetica le norme del Codice civile, del Codice di procedura civile e di altri Codici, non sarebbe male.

E un altro bene si produrrebbe, che è stato indicato anche nella discussione alla Camera, nelle tornate del maggio 1910, cioè quello che le nostre Facoltà si assottiglierebbero di uditori.

Io credo che la prospettiva per i giovani, che studiano nelle scuole universitarie di Aquila, di Bari e di Catanzaro, di dover passare nelle Università complete, potrà essere loro di sprone a farli studiare meglio: e invece di un danno si avrebbe un altro vantaggio, perchè, quando vengono nelle nostre Università, ottenendo il passaggio, per esempio, al terzo anno, i professori delle Università primarie esigeranno da loro non solo la prova di ciò che hanno studiato nell'anno, ma anche la prova che essi abbiano notizia sufficiente di quanto s'insegna nei corsi propedeutici.

I complementi della cultura giuridica rappresentati dai corsi più scientifici, quali, ad esempio, la filosofia del diritto e la storia del

diritto, i cui esami si dovrebbero dare negli ultimi anni dell' Università, possono benissimo essere rimandati all' ultimo anno; tanto più che ora, con la libertà di ordinare gli studi, lo studente fin dal primo anno si prospetterà di dover dare questi insegnamenti più scientifici al terzo od al quarto anno. Sotto questo punto di vista, dunque, io sono favorevole alla laurea ed al riordinamento di queste scuole, secondo il disegno di legge già approvato dall' altro ramo del Parlamento; il quale disegno di legge, pur includendo delle difficoltà, che ne hanno fatto sospendere l' approvazione, non è stato seppellito, poichè è sempre compreso nella serie dei disegni di legge ancora sospesi.

Per conseguenza io credo che l'onorevole ministro dell' istruzione, il quale ha riconosciuto che veramente queste scuole universitarie hanno fatto del bene, e che meglio potrebbero fare una volta riordinate, curerà acciocchè dalla Commissione Reale, che studia nell' insieme l' organamento generale universitario, anche il mio desiderio, che è anche il desiderio degli Abruzzi, venga soddisfatto.

Debbo ricordare infine che dal ministro Orlando (è ciò è detto anche nei documenti allegati al progetto di legge discusso all' altro ramo del Parlamento) fu istituita una Commissione, della quale io ebbi l'onore di far parte. Feci allora un progetto di ordinamento, ma si disse che non si potevano attuare in tutto le mie proposte, perchè esse formavano oggetto di regolamento. Io non sono di questo parere, poichè credo che veramente esse debbano formare oggetto di legge; ma mi auguro che, se l'onorevole ministro dell' istruzione si deciderà a presentare un progetto di legge a questo scopo, vorrà tener conto di quelle mie proposte, che furono trovate accettabili non solo da deputati, ma anche da impiegati altissimi del Ministero. Ma quello che credo indispensabile che si faccia, riordinando queste scuole universitarie di Aquila, di Bari e di Catanzaro, è di stare specialmente fermi nello stabilire un insegnamento istituzionale di diritto civile; perchè le istituzioni di diritto civile, quando sono insegnate da professori che hanno coscienza de' fini e dei limiti di esse, sono indispensabili, perchè l'alunno venga ben preparato allo studio più ampio e profondo del Codice civile.

Tutti sanno infatti che tra l'insegnamento

delle istituzioni e quello del Codice civile c' è una differenza di semplice grado. Mi permetto anzi di dire che noi professori di diritto civile ci dobbiamo ricordare, allorquando insegniamo, che non siamo chiamati nelle scuole a far discussioni altissime, che certe volte mettono a repentaglio il nostro stesso cervello: noi dobbiamo prendere i termini medi, e cercare soltanto di insegnare, giacchè la nostra principale funzione è precisamente quella d' insegnare. Le ricerche scientifiche si potranno fare nei Seminari, negli Istituti, nelle riviste giuridiche, nei libri; ma nella scuola lasciamo le ricerche, e lasciamo tante controversie, altrimenti finiremo per trasformare la scuola in una vera accademia di diritto controverso; e l'accademia di diritto controverso non è scuola.

E dopo di ciò ho finito.

Ringrazio il Senato e l'onorevole ministro di avermi benevolmente ascoltato. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Prendo ben volentieri atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ringrazio della cortesia con la quale mi ha risposto.

Se sono rese fioriranno! Conosco l'animo dell'onorevole ministro e so benissimo come egli sia favorevolmente disposto verso la città di Firenze. Spero perciò che qualche cosa si farà e qualche cosa di veramente utile e proficuo.

Ed ora un'altra piccola osservazione, che avevo dimenticato di far prima.

So che l'onorevole senatore Polacco presenterà una proposta per un articolo transitorio, appunto per assicurare ad ogni modo la sorte degli studenti già iscritti alle scuole di notariato di Firenze e di altre città.

Dichiaro fin d' ora di associarmi a questa proposta dell'onorevole senatore Polacco. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione dell'art. 6, che rileggo:

Art. 6.

Nelle isole, dove non esiste alcun notaio, potrà con decreto Reale, previo il parere del

Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità. Egli però non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.

Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaio, e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possono agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi vicini provvisti di notaio.

L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaio, rispetto alla responsabilità civile e penale dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno esser depositati negli archivi del distretto.

Gli atti raccolti dalle persone autorizzate alle funzioni di notaio a termini del presente articolo, dovranno, al cessar dell'esercizio delle medesime, essere depositati negli archivi del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho domandato la parola per una semplice osservazione di forma, cui si potrà provvedere quando si procederà al coordinamento dell'intero disegno di legge.

In questo art. 6, nel primo capoverso, si dice: « Nelle isole, dove non esiste alcun notaio potrà, ecc. ». E nel secondo capoverso si fa l'ipotesi dei comuni e delle frazioni di comune ove pure non esista alcun notaio.

Ora, a me sembra che dopo il secondo capoverso si debba trasportare l'ultima parte del primo e cioè quella che dice: « egli però non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione del comune assegnatagli ».

Questa trasposizione si rende necessaria dacchè trattasi di disposizione che si riferisce tanto all'ipotesi del primo quanto a quella del secondo capoverso di quest'art. 5.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Poichè a proposito di quest'articolo è stata sollevata una questione di forma, pregherei l'onor. ministro ed il Senato di portare la loro attenzione sul fatto che in questo stesso articolo vi è una ripetizione che sarebbe opportuno di togliere.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Va benissimo! Questa ripetizione l'ho notata anch'io e sarà tolta.

PETRELLA. Allora, poichè l'onor. ministro mi ha prevenuto, io non ho ragione d'insistere.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'osservazione dell'onorevole senatore Polacco mi sembra opportuna.

Si tratta di una semplice trasposizione che rende più chiare le disposizioni contenute in questo articolo.

Nello stesso articolo occorrono però altre due piccole correzioni.

La prima si riferisce al terzo comma, nel quale è detto che « l'esercente autorizzato sarà considerato come notaio, rispetto alla responsabilità civile e penale » ecc. È necessario aggiungere anche le responsabilità disciplinari, che potranno essergli contestate.

L'ultimo comma poi dell'articolo, nella sua prima parte, ripete il comma precedente, meno le ultime parole. Propongo quindi che il terzo e il quarto comma si fondano così: « l'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaio rispetto alle responsabilità civili, penali e disciplinari dipendenti dai suoi atti i quali al cessare dell'esercizio dovranno essere depositati nell'Archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per la conservazione e la consegna degli atti e dei volumi dei notai ».

PRESIDENTE. Non facendosi alcuna osservazione, pongo ai voti l'articolo così modificato che rileggo:

## Art. 6.

Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.

Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaro, e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possono agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi vicini provvisti di notaro.

L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessare dell'esercizio dovranno essere depositati negli archivi del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per la assicurazione e la consegna degli atti e dei volumi dei notai.

Egli non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.

Pongo ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 7 che rileggo:

## Art. 7.

Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione

sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato, ed al procuratore del Re del Tribunale civile presso la cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al Tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del Pubblico ministero sarà notificato all'interessato, e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del Pubblico ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Desidero fare una semplice domanda, che si riferisce alla prima e all'ultima parte dell'articolo.

La prima parte dell'articolo fa due ipotesi: chi vuole ottenere l'iscrizione tra i praticanti notai, e chi vuole essere ammesso agli esami di idoneità deve fare domanda al Consiglio notarile ecc.

L'ultimo capoverso prevede il caso che il Consiglio non si sia riunito, e qui tra parentesi mi permetterei di suggerire la parola « non abbia *deliberato* » perchè il Consiglio può riunirsi e trascurare di provvedere sulle domande e in tal caso è autorizzato il presidente ad ordinare l'iscrizione.

Ora, io noto, questa ultima parte dell'articolo è il complemento di una sola delle due ipotesi fatte sopra, cioè quella riguardante la iscrizione fra i praticanti; ma sulla domanda di ammissione all'esame, che cosa si farà se non si è provveduto? Questa è la domanda che io rivolgo all'Ufficio centrale ed all'onor. ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo contempla due ipotesi: la prima riguarda l'iscrizione fra i praticanti, e l'altra l'ammissione all'esame di idoneità. Per la prima basta il provvedimento

del presidente; per la seconda l'urgenza è minore, dovendo provvedere la Commissione alla verifica dei titoli dei nuovi aspiranti.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne da facoltà.

PETRELLA. E se non si provvederà? Questo candidato dovrà forse aspettare due o tre anni?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Gli esami hanno luogo ad una data stabilita. Si preparano intanto gli elenchi degli aspiranti, per decidere prima dell'esperimento sulle questioni che potranno sorgere.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sono due argomenti bene distinti: l'iscrizione del ruolo dei praticanti, e l'ammissione all'esame di idoneità.

Chi domanda l'iscrizione nel ruolo dei praticanti, e ne ha i titoli, ha diritto che questa ammissione sia fatta colla massima sollecitudine, perchè è un provvedimento che riguarda lui solo e fa decorrere per lui il periodo della pratica professionale; perciò il progetto doveva preoccuparsi della ipotesi che per difficoltà di convocazione del Consiglio notarile, la deliberazione del Consiglio stesso, che è la forma normale per cui ha luogo l'iscrizione nell'albo dei praticanti, potesse essere ritardata. In compenso ha autorizzato il presidente del Consiglio notarile ad ordinare, in via di urgenza, interinalmente, l'iscrizione, salvo ratifica da parte del Consiglio a suo tempo.

Quanto alla domanda di ammissione all'esame, ogni candidato, che ha compiuto il suo ciclo di pratica, la può presentare dal giorno che ha finito la pratica, nel momento che più gli piaccia e in vista di una determinata sessione di esami; ma non ha diritto che sia dato un provvedimento più o meno sollecito nel suo interesse individuale: egli ha diritto soltanto che questa domanda sia tenuta presente per la prossima sessione di esami. La legge non ha supposto, come non credo nessun'altra legge supponga, o trovi necessario provvedervi, il caso che gli organi amministrativi non diano corso alle pratiche che sono di loro pertinenza: il

progetto non ha avuto bisogno di dare nessun provvedimento, perchè l'aspirante deve presentare la sua domanda, e, per il tempo nel quale la sessione di esame si apre, questa domanda avrà corso normale.

Non c'è nessun pericolo che egli debba essere posposto, vale a dire che questa sua domanda non sia tenuta presente per la prima sessione di esami: il supporlo sarebbe supporre gratuitamente nel Consiglio notarile una deliberata partigianeria in odio di un determinato praticante. Perciò è chiaro che la legge in questo argomento non doveva dare nessun provvedimento. Al regolamento spetterà poi di stabilire il corso, diremo così, formale delle istanze per ammissione all'esame.

Nella legge, ripeto, non c'è bisogno di dire in proposito niente altro.

Credo che questi chiarimenti potranno soddisfare l'onorevole senatore Petrella.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, e non essendovi proposte, pongo ai voti l'art 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 8.

L'esame è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte di appello, che ne ha la presidenza, di un membro del Pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del Tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello, e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontà, e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.

L'esame orale verserà sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giu-

risdizione, nonchè sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.

Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso di mancata approvazione, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.

(Approvato).

#### Art. 10.

Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*; e dà in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale annunzierà il concorso nel proprio bollettino.

Mancando il presidente all'adempimento di siffatti obblighi, provvederà il procuratore del Re del Tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile.

Le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti di cui nell'art. 5, deve presentarsi al Consiglio notarile entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza.

(Approvato).

#### Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

a) Se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici di pubbliche amministrazioni, delle pubblicazioni e della condotta morale;

b) Se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato

dell'esame di idoneità, ai titoli legali, ai servizi resi in uffici di pubbliche amministrazioni;

c) Se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).

Quando sia dimostrata l'esistenza di eccezionali ragioni, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.

A questo articolo è stato proposto un emendamento firmato dai senatori Polacco, Lagasi, Cefaly, Fadda e Petrella di cui do lettura:

#### Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno, semprechè la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, le norme seguenti:

a) se concorrano solamente candidati notari si terrà conto del merito risultante dall'esame, della durata di effettiva pratica notarile, dei titoli legali, dei servizi affini al notariato resi in uffici di pubbliche amministrazioni e delle pubblicazioni;

b) se concorrano solamente notari esercenti si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali, ai servizi affini al notariato resi in uffici di pubbliche amministrazioni;

c) se concorrano promiscuamente, ecc., come nel testo dell'Ufficio centrale con l'aggiunta proposta nell'emendamento Mazzotti.

Poi inserire prima dell'ultimo comma il seguente capoverso:

Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

A questo stesso articolo è presentato un altro emendamento firmato dai senatori Mazzotti,

D'Andrea, Polacco, Carafa e D'Ayala Valva, di cui do lettura:

*Alla lettera c), dopo le parole:* con preferenza ai notai in esercizio, *aggiungere:* ed ai candidati notai che abbiano prestato servizio come conservatori negli archivi notarili, applicandosi nei rapporti di tali concorrenti i criteri indicati nella lettera b).

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco per svolgere il suo emendamento.

POLACCO. L'emendamento proposto anche a nome di altri onorevoli colleghi (e ai nomi stampati si è aggiunto da ultimo l'on. Petrella) consta di due parti: una parte costituisce modificazioni di pura forma, sulle quali credo non possa sorgere alcun dissidio. La modificazione concerne quanto riguarda la condotta morale, che è bene indicare in principio dell'articolo, come quella che investe e regge tutti i casi di cui poi si viene a parlare. È una piccola, se si vuole, ma non trascurabile miglioria di forma, almeno così pare a noi, perchè nel testo dell'Ufficio centrale questa condotta morale, che deve certamente campeggiare in prima linea, nella lettera a) figura ad esempio come condizione ultima, nella b) figura a metà strada. Noi torniamo in questa maniera al testo originario ministeriale, e ci conformiamo pure al testo della legge vigente (art. 11).

Vengo alle altre parti che toccano invece la sostanza. Il progetto ministeriale, facendo una buona volta ragione di quel sistema che è stato in vigore fin qui, e che non è mai abbastanza deplorato, del dare la preferenza soltanto a quella accidentalità che è l'anzianità di esame, aveva, riguardo ai candidati notai, dichiarato che si debba tener conto in particolar modo del merito di esame. È un criterio razionalissimo, che si sostituisce interamente a quello inconcludente della data dei rispettivi esami fra i vari concorrenti.

L'Ufficio centrale non ha voluto abbandonare del tutto il vecchio principio, e ha dichiarato che, se concorrono solamente candidati notai, si terrà conto del merito e dell'anzianità di esame, e poi degli altri titoli di cui farò in seguito parola.

Pare a noi che, pur ridotta in minor ambito questa condizione dell'anzianità di esame, turbi il criterio che deve presiedere nella risoluzione di questi concorsi.

Torna sempre questo elemento accidentale a fiancheggiare quello del merito che dovrebbe essere il solo dominante. Invece sembra a noi che pur trovandosi al concorso, che è l'ipotesi della lettera a), solo i candidati notai, vi è un ben altro requisito meritevole di tutta la considerazione, ed è la più o meno lunga pratica notarile che questi candidati abbiano effettivamente compiuta. Noi sappiamo che il minimo per potersi presentare all'esame di notaio è un biennio di pratica; ma ciò non esclude che qualche candidato resti nello studio di un notaio per tre o quattro anni. Orbene, ecco qui un elemento che realmente costituisce un coefficiente di aumentata cultura e che renderà il candidato, accanto al merito risultante dalla prova dell'esame, preferibile ad altri concorrenti i quali abbiano o il minimo di pratica o un termine più breve del suo. Questo per ciò che riguarda una prima modificazione.

Con l'altra si torna tanto per la lettera a) che per la lettera b) al testo originale col quale si dà peso ai servizi affini al notariato, non già a servizi resi « negli uffici di pubbliche amministrazioni » come qui si dice genericamente. Si può ben trattare di pubbliche amministrazioni che non hanno alcuna affinità coll'esercizio del notariato (come ad esempio l'ufficio di questura). Dicasi dunque « uffici affini al notariato resi in pubbliche amministrazioni ».

Finalmente la modificazione più radicale che si proporrebbe a questo articolo risulta da quel comma che noi abbiamo proposto per ultimo e che suona così: « Nei casi di cui alle lettere b) e c) (cioè quando o soli notai esercenti o notai esercenti insieme con candidati al notariato si presentano all'esame) a parità delle altre condizioni dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto a concorso ». *Cæteris paribus*, quando ripeto, per tutti questi candidati, fatta la valutazione dei titoli legali di servizi resi qua e là, del merito risultante dall'esame di idoneità ecc., si trova che la bilancia non pende nè da un lato, nè dall'altro, abbiamo creduto che un coefficiente di cui sia necessario tener calcolo sia questo, che se fra tanti concorrenti uno ve ne ha che già eserciti nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso, per considerazioni che mi sono sentito già fare quando ho parlato in tema di testimoni, quali la con-

scenza dello stesso dialetto e più degli usi e costumanze del luogo (cose a cui può trovarsi del tutto estraneo chi venga di fuori) quel candidato debba avere la preferenza. Se noi dicessimo che questa circostanza debba pesare da sola come titolo di preferenza domanderemo cosa ingiusta, ma noi ci prospettiamo l'ipotesi che in tutto il resto le condizioni siano pari, ed allora crediamo che con minor disagio dei notai stessi che non debbono così andare a cercare una sede lontana e con utilità delle popolazioni, si darà la preferenza a quelli che si trovano nelle condizioni indicate da questo capoverso che abbiamo l'onore di proporre e che speriamo ottenga l'approvazione dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha concordato con l'onorevole ministro l'art. 11, introducendo alcune modificazioni nel testo distribuito; si rimette quindi ai chiarimenti che darà l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Do ora facoltà di parlare all'onorevole senatore Mazziotti per lo svolgimento del suo emendamento.

MAZZIOTTI. Il mio emendamento è molto semplice. Esso si riferisce alla lettera c) dell'articolo 11 che prevede il caso di un concorso al quale prendano parte candidati notai e notai in esercizio. Ora, fra i candidati notai possono intervenire anche persone che siano state conservatori di archivi notarili. Evidentemente costoro, pure avendo i maggiori meriti, avendo prestata opera lodevolissima per molti anni in questi uffici, non avrebbero mai probabilità di riuscire nel concorso per la disposizione della lettera c), quale è stata formulata dall'Ufficio centrale ed accettata dal Governo.

Infatti essa dà assoluta preferenza nei concorsi ai notai in esercizio, di modo che a nulla varrebbero a questi conservatori nè un lungo esercizio del notariato, nè di avere negli archivi reso i maggiori servizi, giacchè si vedrebbero preferire, in omaggio a questa lettera c), qualunque notaio esercente avesse di meno merito e di nessuna anzianità.

Ora, questo non mi sembra nè equo nè giusto perchè certamente questi ex conservatori meritano, se non la preferenza, almeno la parità

di diritti in confronto dei notai in esercizio, tanto più che essi nel concorso per l'ufficio di conservatori vennero scelti, giusta l'art. 100 dello stesso disegno di legge, fra i notai in esercizio più meritevoli, in vista di molteplici requisiti, indicati nello stesso articolo.

Ora, perchè dare preferenza assoluta anche al più giovane e al più novellino fra i candidati notai, a fronte di funzionarii che abbiano prestato lodevole opera per molti anni negli archivi notarili, che hanno tanta analogia con l'ufficio di notaio?

Bramerei con l'emendamento, che ho avuto l'onore di proporre insieme ad altri colleghi, che la preferenza di cui alla lettera c) si estendesse anche ai candidati notai che abbiano prestato servizio come conservatori negli archivi notarili. Nei rapporti degli uni e degli altri si applicherebbero i criteri di preferenza stabiliti dalla lettera a), criteri giustissimi, e a proposito dei quali non si può avere dissenso alcuno.

E mi pare che questa sia una conseguenza anche logica dell'idea cui è informato l'articolo 11, perchè se nella prima parte dell'articolo 11 viene considerato come titolo di preferenza il servizio reso in altre pubbliche amministrazioni, qualunque essa sia *a fortiori*, bisogna considerare come titolo di preferenza il servizio prestato negli archivi notarili.

Mi auguro perciò che l'onor. ministro e l'Ufficio centrale vorranno accogliere questo mio emendamento, il quale si ispira ad un perfetto criterio di equità e di giustizia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando se gli emendamenti dei senatori Polacco e Mazziotti sono appoggiati.

Chi li appoggia voglia alzarsi.

(Sono appoggiati).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sull'articolo 11 è stata concordata la nuova formula, che è stata già indicata. Non ho difficoltà di consentire nella proposta dell'onor. Polacco, che antepone alle altre condizioni quella della condotta morale. L'articolo quindi nella sua prima parte sarebbe modificato così:

« Il Consiglio notarile, esaminati i documenti

dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

« Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

« a) Se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito, dell'anzianità d'esame, dei titoli legali dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato, e delle pubblicazioni.

« b) Se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali, ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato ».

Quanto alla lettera c) m'incombe l'obbligo di accennare all'emendamento proposto dall'onor. senatore Mazziotti. Pare a me, e sono d'accordo coll'Ufficio centrale, che la proposta dell'onor. senatore Mazziotti può dar luogo ad inconvenienti che ho il dovere di segnalare all'onor. proponente e al Senato. Con essa si peggiorerebbe la condizione dei notai in esercizio, perchè ai *candidati notai* che abbiano prestato servizio come conservatori degli archivi notarili sarebbe dato un privilegio a danno di coloro che effettivamente hanno esercitato l'ufficio notarile e hanno dato prova di attitudine e di capacità. E poi con quale criterio si procederà? Fra i notari esercenti e i conservatori, quando concorrano gli uni e gli altri, chi dovrà avere la preferenza? Prego quindi l'on. senatore Mazziotti di non insistere.

Debbo però avvertire che vi è una modificazione da introdurre nell'ultimo comma dell'articolo. L'Ufficio centrale aveva proposto di ammettere la prevalenza del domicilio o della residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso, « quando sia dimostrata l'esistenza di eccezionali ragioni ». Questa formula può nella sua applicazione prestarsi ad interpretazioni arbitrarie; ed è necessario segnare un criterio preciso che renda impossibile ogni abuso. In cosa così delicata, le formule generiche sono sempre pericolose, potendo riuscire di fatto pregiudizievole dei diritti dei concorrenti. Invece la formula originaria dell'ultimo comma del progetto ministeriale evita questi pericoli e provvede ad assicurare la nomina dei notai

nelle piccole sedi, che altrimenti continuerebbero, come in molti casi è avvenuto, a vedere vuoto costantemente l'ufficio notarile presentando molti candidati notai al solo scopo di ottenere la nomina per potere più facilmente concorrere altrove. Vi sono comuni nei quali i concorsi si succedono ai concorsi e i notai sono nominati; ma nessuno conserva l'ufficio e ne adempie i doveri. Invece coll'ultimo comma del progetto ministeriale l'inconveniente sarà eliminato colla concessione, per la sede di minore importanza, della facoltà di preferire chi ha il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso. Così soltanto potranno alcuni comuni avere effettivamente coperta la piazza notarile loro assegnata.

Chiarito in questo senso il concetto che ha ispirato l'ultimo comma del disegno ministeriale, sono lieto di avere il consenso dell'Ufficio centrale nel riproporlo; e quindi prego il Senato di accogliere l'art. 11 colle modifiche che ho accennato; e grato all'onor. Polacco se, tenuto conto che le sue proposte trovano sostanzialmente posto nell'articolo concordato tra il Ministero e la Commissione, non insisterà nella votazione del suo emendamento. Rivolgo eguale preghiera al senatore Mazziotti per il suo emendamento.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Poichè non abbiamo sott'occhio il testo dell'emendamento, pregherei che fosse data lettura di ciò che riguarda la lettera a) dell'art. 11, come è stato concordato tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La lettera a) dell'art. 11 sarebbe così concepita:

« Se concorrono solamente candidati notai, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità di esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e delle pubblicazioni ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Dichiaro di essere soddisfatto, ma evidentemente, solo in parte.

Sono soddisfatto per ciò che riguarda la forma,

inquantochè quel che concerne il criterio della condotta morale fu collocato ora al suo posto. E per ciò che riguarda la sostanza, anche mi fa piacere che si sia tornati, come i miei colleghi ed io desideravamo, all'idea che si dia peso a quei soli servizi pubblici che presentino affinità coll'esercizio della professione notarile.

Per questa parte non posso che ringraziare il ministro e l'Ufficio centrale dell'accoglienza fatta alle nostre osservazioni.

Certo io mi dolgo che si persista nel dar peso all'anzianità di esame, e non mi ripeto per la terza volta sul perchè avremmo desiderato che invece si adottasse il criterio della più lunga pratica notarile.

Nella lettera a) rimane cioè quello che per me è un criterio del tutto accidentale, e che è stato pure scartato nelle recenti nostre discussioni sugli esami di concorso della carriera giudiziaria, il criterio di aver dato l'esame una sessione prima o una sessione dopo.

Farò ora una domanda analoga a quella che si faceva dall'onor. ministro in occasione dell'emendamento dell'on. Mazziotti: si terrà conto del merito e dell'anzianità di esame; ma come pesare questi due elementi insieme? come li doseremo questi due elementi? Questa può essere, pare a me, una fonte di dubbiezze, d'incertezze per le Commissioni giudicatrici, e, diciamo pure, anche una fonte eventuale di arbitrii, tanto più che le tradizioni hanno il loro peso. Ci saranno cioè Commissioni che continueranno a dare gran valore all'anzianità fino a soverchiare di gran lunga il merito.

Quanto all'ultima parte dell'articolo, la formula che presentava l'Ufficio centrale come emendamento al testo del progetto ministeriale peccava per troppa elasticità. Dicevasi « *quando sia dimostrata l'esistenza di eccezionali ragioni*, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso ». Come bene ha osservato l'onor. ministro, la valutazione di queste ragioni darà luogo ad arbitrii che è sempre meglio evitare. È molto meglio invece fissare un criterio preciso quale risulta dalla proposta originaria, che cioè quella norma si adotti nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile.

Certo che ogni cosa al mondo ha i suoi in-

convenienti. E credo dispiaccia ai notai l'inegabile titolo di preferenza che per maggiori concorsi in avvenire, viene ad acquistarsi chi pur sarebbe meno meritevole, per la pura accidentalità di essere egli il solo concorrente domiciliato o residente nel luogo di scarsa importanza e per ciò meno ambito.

Ma pur riconoscendo tale inconveniente, ripeto ciò che ho detto fin da principio, nella discussione generale, doversi cioè al disopra di tutti gli interessi dei singoli, curare i bisogni delle popolazioni.

Ma, il lodevole ristabilimento di questo comma come era nell'originario progetto ministeriale, non esclude affatto l'altra ben differente proposta che, d'accordo con altri colleghi, ho fatta per una ben diversa ipotesi.

L'ipotesi contemplata nel detto comma non assorbe infatti la nostra. Essa allude al caso di sedi di minore importanza, provviste di un solo posto notarile, e dice prevalga la circostanza che il concorrente ha domicilio o residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso. È un criterio che sovrasta agli altri per il bisogno di provvedere all'interesse di quelle così disagiate e poco curate popolazioni, che possono stare anni ed anni senza notaio nella loro sede.

Noi invece supponiamo un concorso che si apra anche per un posto vacante in una sede della massima importanza, come potrebbe essere Roma; ebbene, tra i vari concorrenti che possono essere notai esercenti nei distretti più disparati d'Italia, date la preferenza, diciamo, *coeteris paribus* a quello che appartiene al distretto di Roma per l'abitudine che egli ha degli affari e la conoscenza degli usi e del linguaggio locale. Per queste considerazioni io ritengo che le due cose siano conciliabili, e che la disposizione da noi proposta, che non arreca danni, ma anzi agevola l'opera della Commissione esaminatrice che può trovarsi altrimenti imbarazzata nel decidersi tra vari concorrenti di perfetta parità di merito, possa essere accolta.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori scrutatori, gli stessi di ieri, di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Baldissera, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Beneventano, Bertetti, Biscaretti, Blaserina, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buonamici.

Carafa, Caravaggio, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cocuzza, Colleoni, Conti, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cupis, De Riseis, Di Broglio, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fracassi, Frascara.

Garofalo, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lanza, Levi Ulderico, Luciani.

Malvano, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Pasolini, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Pollio, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Riberi, Ricci, Riolo, Roux.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Solinas-Apostoli, Sonnino.

Tajani, Tami, Tarditi, Taverna, Todaro, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vigoni Giuseppe, Vischi.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Polacco ha richiamato l'attenzione del Senato sul suo emendamento all'ultimo comma dell'articolo 11 col quale aggiunge che, a parità delle altre condizioni prevedute nelle lettere b) e c) di questo articolo, si accordi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto al quale appartiene il posto messo a concorso.

La proposta mi sembra accettabile, essendo ragionevole la preferenza che l'onorevole Polacco ha indicato. Credo di interpretare anche il pensiero dell'Ufficio centrale (*segnì di assenso dell'onorevole Astengo*) accogliendola.

POLACCO. Ringrazio.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. L'onor. ministro ha opposto all'emendamento mio e di altri colleghi una sola considerazione, cioè che, accettandolo, si potrebbe avere l'inconveniente della preferenza di candidati notai, che non abbiano avuto effettivo esercizio in concorso con notai esercenti.

Io debbo fare osservare all'onor. ministro che il conservatore, giusta il progetto di legge, è nominato in seguito ad un concorso, il quale è regolato dall'art. 100.

L'art. 100 dice così: « Saranno titoli di preferenza nel concorso l'esercizio effettivo della professione di notaio, ecc. »; quindi il conservatore evidentemente nella maggior parte dei casi (*interruzione dell'onor. ministro*)... (e ora verrò alle eccezioni) è stato prescelto in base a questo criterio, di aver cioè esercitato la professione di notaio.

Ma, dice l'onor. ministro, si può verificare l'ipotesi che la scelta sia stata fatta in base ad altri criteri, e che questo conservatore di archivi non abbia mai esercitato effettivamente la professione di notaio. Quale sarebbe la conseguenza allora della parità di trattamento? La conseguenza sarebbe che si dovrà tra tutti i candidati notai che abbiano prestato opera come conservatori e notai esercenti, scegliere in base ai criteri stabiliti alla lettera a) secondo il merito, l'anzianità d'esame, i titoli legali e i servizi resi in amministrazioni affini al notariato. Se voi, onor. ministro, modificate la frase della lettera a) « servizi resi in uffici di pubbliche amministrazioni » sostituendo l'altra « servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato », vuol dire che voi ammettete per tali servizi un titolo di preferenza. E questo titolo è indubbiamente maggiore per l'esercizio dell'ufficio di conservatore negli archivi poichè esso ha una grandissima affinità con l'esercizio notarile.

Ora, perchè ammettere solo in parte questi criteri e non dedurne le legittime, necessarie conseguenze? In ogni modo, detto ciò, poichè si tratta di una formola concordata fra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro, io sarei troppo ingenuo (ed oramai conto parecchi anni di vita parlamentare per avere simile ingenuità) mantenendo il mio emendamento; quindi aderendo

all'invito dell'onor. ministro, ritiro la mia proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quantunque l'onorevole Mazzotti, accogliendo la mia preghiera, abbia ritirato il suo emendamento, debbo fargli notare che il richiamo dell'art. 100 della legge non può avere alcun valore nella questione della quale si è parlato; perchè se questo articolo accenna al servizio notarile come uno dei criteri di cui deve tenersi conto nella nomina dei conservatori, la sua proposta invece si occupa dei « *candidati notari* che abbiano prestato servizio come conservatori negli archivi notarili », ciò che è cosa ben diversa.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, do lettura dell'art. 11 con le modificazioni testè accennate:

#### Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

a) Se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e delle pubblicazioni;

b) Se concorrano solamente notari esercenti si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità dell'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità ai titoli legali e ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato;

c) Se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).

Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la pre-

ferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.

Chi approva l'art. 11, così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 12 che rileggo:

#### Art. 12.

Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho domandato la parola per una modificazione di pura forma, una pedanteria, se si vuole.

Nell'articolo 12 si dice che non può validamente prendere parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli o rinunci alla medesima.

Ora, io vorrei che la riserva del giustificato motivo, ammessa per l'ipotesi di recesso dal concorso, la si ripetesse anche per l'altra ipotesi della rinuncia alla nomina.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Allora si suppone un giudizio sulla legittimità dei motivi della rinuncia.

POLACCO. Come si ammette che vi possano essere giustificati motivi per cui il candidato si ritiri dal concorso, gliene possono pur sovravvenire che lo costringano a rinunciare alla nomina.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. No, no, non è possibile.

POLACCO. Si persuada, onor. senatore Bertetti, che si tratta di una modificazione di pura forma...

Io plaudo all'idea informatrice di questa disposizione.

I concorsi non si fanno per giuoco e l'articolo 12 tende a trasformare questo principio e a dare delle norme perchè esso sia sempre osservato.

Io sono perciò d'accordo nella massima con l'Ufficio centrale e con l'onor. ministro; soltanto vorrei che la clausola del giustificato motivo fosse ripetuta anche per l'eventualità della rinuncia alla nomina. Mi sembra duro che, mentre si ammette che un candidato si ritiri dal concorso con giustificato motivo, si debba poi sancire l'esclusione da nuovi concorsi per un periodo di cinque anni, a carico del candidato che non si valga della vittoria ottenuta per ragioni plausibilissime e non già per capriccio.

Si colpisca e si colpisca severamente chi si ritira dal concorso o rinuncia alla nomina senza giustificato motivo, ma chi nell'una e nell'altra ipotesi lo fa per un motivo plausibile, giusto è che sfugga ad una sanzione così grave come quella stabilita dall'art. 12.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono dolente di non potere accogliere la proposta dell'onorevole senatore Polacco. In materia di concorsi e di rinuncie, si verificano frequentemente inconvenienti non lievi, che occorre siano preveduti nella nuova legge. I concorsi sono talvolta occasione per combinazioni scorrette che la legge vigente non può, nel maggior numero dei casi, impedire, e costituiscono un grave intralcio riuscendo anche ad offesa del buon diritto. (*Benissimo*).

Bisogna porre un freno ad intese irregolari od interessate. Perciò l'articolo 12 colpisce con una grave sanzione chi si ritira dal concorso senza un giustificato motivo che deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

È altrettanto grave la ipotesi della decadenza dalla nomina e della rinuncia, che obbligano a procedere a nuovo concorso, e che possono anch'essi essere effetto di combinazioni irregolari. La legge deve in questi casi intervenire per dignità stessa dell'ufficio notarile.

La disposizione dell'art. 12 risponde quindi a vere necessità. Non è possibile continuare

nel sistema vigente che rende possibile a pochi di inquinare il regolare funzionamento dei concorsi con manovre indegne e non disinteressate. Ed è altrettanto grave l'abbandono dell'ufficio che non può rimanere anch'esso senza una sanzione. Ed è questa sanzione che coll'articolo 12 si propone all'approvazione del Senato. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mi rendo conto delle ragioni che l'onor. ministro ha indicato e non insisto, pur dolendomi che chi fa una rinuncia in perfetta buona fede, perchè costretto dalle circostanze, abbia ad incorrere nella grave e immeritata sanzione di non poter adire a nuovi concorsi per un intero quinquennio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 12 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 13.

La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, udito il Pubblico Ministero, esprimerà in camera di Consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

#### Art. 14.

Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 10, il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, ommesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il Pubblico Ministero.

(Approvato).

#### Art. 14 bis.

La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino del Ministero stesso.

(Approvato).

## Art. 15.

I notari sono nominati a vita con decreto Reale.

(Approvato).

## Art. 16.

Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purchè da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purchè si tratti di residenza di pressochè uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressochè uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

(Approvato).

## CAPO II.

*Dell'esercizio delle funzioni notarili.*

## Art. 17.

Il notaio, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

1° dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;

2° prestare giuramento, davanti al Tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, *di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate;*

3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6° provvedersi dal Consiglio dei repertori indicati nell'art. 59;

7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'art. 23.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Su questo articolo, di intesa con l'Ufficio centrale, propongo una piccola modificazione, col sostituire al Consiglio l'archivio per la provvista dei repertori, sembrando ciò più opportuno all'uniformità dei repertori medesimi.

PRESIDENTE. Con la variante indicata dal ministro, e ciò è che al n. 6 si dica: «provvedersi dall'archivio dei repertori indicati nell'articolo 59» pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 18.

La cauzione è data o in titoli di rendita del debito pubblico o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.

I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

Il notaio esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

(Approvato).

## Art. 19.

La cauzione deve rappresentare il valore:

di lire 15,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 100,000 abitanti;

di lire 12,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 50,000 abitanti;

di lire 9,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 10,000 abitanti;

di lire 3,000 per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori, a norma dell'art. 2027 del Codice civile.

Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal Genio civile, e a spese del notaio interessato.

La rinnovazione dell'ipoteca si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Una semplice osservazione. Nell'art. 18 della legge in vigore è detto a cura di chi si piglia l'iscrizione ipotecaria. In questo articolo, di cui ora discutiamo, non è detto nulla: si parla della rinnovazione che sarà fatta d'ufficio dal conservatore delle ipoteche ma della iscrizione non si parla. Quindi io vorrei che si dicesse espressamente che l'iscrizione si piglia a cura del notaio. Io proporrei perciò un'aggiunta che diverrebbe il penultimo capoverso dell'articolo, la quale aggiunta direbbe precisamente: « L'iscrizione sarà fatta a cura e spese del notaio ».

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, dell'Ufficio centrale. Io ammetto che si facciano delle modificazioni che portino dei miglioramenti alla legge; ma nel caso presente mi permetto di osservare che non alla leggera la Commissione non ha parlato della iscrizione ipotecaria, poichè come si può concepire che un notaio abbia dato una cauzione in beni stabili se non ha iscritto la ipoteca?

Del resto non respingo la proposta del senatore Petrella, perchè *quod abundat non vitiat*.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io mi sono limitato a pregare l'Ufficio centrale e il ministro di riprodurre una sanzione che già è nella nostra legge notarile, e che completa il concetto, perchè se ci è un'iscrizione, e poi ci deve essere una rinnovazione, bisogna che ci sia un individuo che prenda l'iscrizione.

Mi permetto quindi di pregare l'on. ministro di osservare la modificazione che io propongo e che ho già trasmesso al banco della Presidenza, perchè io credo che una volta che l'avrà letta, non troverà alcuna difficoltà ad accettarla.

(La Presidenza rimette al ministro il testo della modificazione dell'on. Petrella).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dichiaro di accettare questo emendamento, che in sostanza riproduce le disposizioni della legge vigente quanto alle iscrizioni. Alla rinnovazione dell'ipoteca secondo la nuova legge provvede d'ufficio il conservatore delle ipoteche a spese del notaro.

PRESIDENTE. L'emendamento o meglio l'aggiunta proposta dal senatore Petrella dovrebbe dire così: « La iscrizione della ipoteca si fa a cura e spese del notaio. La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro ».

Chi approva l'articolo 19 con questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 20.

L'idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il Pubblico Ministero.

Contro il deliberato del tribunale è ammesso ricorso alla Corte d'appello, da parte tanto dell'interessato, quanto del Pubblico Ministero, nel termine di 30 giorni dalla deliberazione stessa.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Sono dolente di prendere spesso la parola, ma sono piccole cose passate inosservate, quelle sulle quali parlo, e credo che nella legge sia necessario di chiarirle. Del resto spero di sbrigarmi con poche parole.

Qui si dice: « contro il deliberato del tribunale è ammesso ricorso alla Corte di appello, da parte, tanto dell'interessato quanto del Pubblico Ministero, nel termine di trenta giorni dalla deliberazione stessa ».

Se si può, io dico, proporre un gravame, bisogna che chi può proporlo sappia del provvedimento contro del quale vuole ricorrere.

Ora, la notificazione o la cognizione di questo deliberato non è detto nell'articolo come debba farsi, ed invece è necessario lo si dica. Io in questo non ci metto nulla del mio, ma prego l'Ufficio centrale di ricordare quello che esso stesso ha scritto nell'art. 7.

Si potrebbe adoperare la stessa locuzione che l'Ufficio centrale ha adoperato nell'art. 7, nel

quale è detto: « Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull' ammissione all' esame, e la sua deliberazione deve sempre essere motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all' interessato, ed al procuratore del Re del Tribunale civile presso la cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio ».

Questa stessa notificazione che è stata prescritta nell' art. 7 deve prescriversi anche qui. È una cosa semplicissima, perchè se no, nè l' interessato, nè il Pubblico Ministero sapranno che la deliberazione fu emessa.

Si potrebbe dire: « La deliberazione del Tribunale sarà nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all' interessato ed al Pubblico Ministero, i quali potranno proporre ricorso alla Corte di appello contro la medesima, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ».

PRESIDENTE. Rileggo l' art. 20 colla modificazione proposta dal senatore Petrella:

#### Art. 20.

L' idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di Consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il Pubblico Ministero.

La deliberazione del Tribunale sarà nel termine di 10 giorni, a cura del cancelliere, comunicata all' interessato e al Pubblico Ministero, i quali potranno proporre ricorso alla Corte di appello contro la medesima nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

La modificazione proposta dal senatore Petrella è accettata dal Governo e dall' Ufficio centrale?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo l' accetta.

ASTENGO, *relatore*. Anche l' Ufficio centrale l' accetta.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. La Corte di appello deciderà in Camera di Consiglio o come tribunale?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È abituale che questi provvedimenti si prendano in Camera di Consiglio, ma non occorre certamente dirlo, altrimenti si dovrebbe parlare anche di ricorsi in Cassazione ecc.

PRESIDENTE. Rimane allora l' art. 20 nel testo emendato.

Lo pongo ai voti. Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 21.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell' ordine seguente:

1° al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell' esercizio delle sue funzioni;

2° al rimborso delle spese sostenute dall' archivio o dal Consiglio notarile nell' interesse del notaro o contro il medesimo, o nell' interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;

3° al pagamento delle tasse da lui dovute all' erario dello Stato;

4° al pagamento delle tasse da lui dovute all' archivio o al Consiglio notarile;

5° al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell' esercizio delle sue funzioni.

(Approvato).

#### Art. 22.

Il sigillo menzionato nel numero 4 dell' articolo 17 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda: « N... N... notaro in... » senza aggiunta di altri titoli o indicazioni. Se però nello stesso distretto vi sono due o più notari collo stesso nome e cognome, si dovrà aggiungere la paternità.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l' impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell' art. 17.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all' archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall' esercizio, a termini dell' articolo 41.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che per quest'articolo convenga tornare al testo ministeriale. La omonimia può verificarsi anche in occasione di trasferimento da una ad altra sede. Perciò, se l'Ufficio centrale non insiste, chiedo che sia mantenuta la indicazione della paternità.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale non insiste.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 22 con la modificazione proposta dall'onor. ministro:

#### Art. 22.

Il sigillo menzionato dal numero 4 dell'articolo 17 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda « N... N... di (o fu) notaio in N... » senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 17.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaio non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 41.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 23.

Il notaio deve entro sessanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 17, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.

Tale termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaio deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del Collegio dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunci giudiziari l'ammissione del notaio all'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaio interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di Consiglio.

Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaio è investito dell'esercizio delle sue funzioni.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho votato con entusiasmo l'art. 12 del progetto, perchè tende ad impedire degli inconvenienti che si sono verificati nei concorsi man mano si sono banditi per le vacanze ai posti notarili. Ma appunto perchè ho votato con entusiasmo questo articolo, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sui termini che sono, in questo articolo 23, fissati ai notai per prestare la loro cauzione.

Era già eccessivamente limitato il termine dei quattro mesi proposto dal progetto ministeriale; lo è ancora più quello proposto dall'Ufficio centrale in 60 giorni. E mi spiego. L'art. 18 che abbiamo votato, stabilisce che la cauzione si può prestare anche in beni stabili. L'art. 19 aggiunge che sarà necessario per presentare la cauzione in beni stabili, di far eseguire una perizia dall'ufficio tecnico di finanza o dal Genio civile a spese del notaio interessato. L'art. 20 esige che la idoneità della cauzione debba essere dichiarata dal Tribunale in Camera di Consiglio con diritto pel notaio o pel Pubblico Ministero di ricorrere contro la decisione del Tribunale in Camera di Consiglio nel termine di 30 giorni.

Ora, domando all'onor. ministro ed all'onorevole relatore se, date queste condizioni di cose, sia possibile in tre mesi dare la cauzione in beni immobili, quando tutti sanno che per dare cauzione siffatta, occorre ricorrere non solo all'agenzia del catasto per avere il certificato storico, ma andare anche all'ufficio di registro per provvedere una serie infinita di

documenti allo scopo di stabilire se i fondi, sui quali la cauzione si presta, sono netti da ogni ipoteca o da ogni trascrizione.

O si tolga facoltà al notaio di dare la cauzione in stabili o gli si accordi un termine congruo perchè egli possa prestarla.

Perciò prego l'onorevole ministro ed il relatore dell'Ufficio centrale di acconsentire ad un termine più lungo. Ed è importante, e necessario stabilire un termine più lungo perchè è comminata nientemeno che la decadenza al notaio che entro novanta giorni non presti la cauzione, e a questa decadenza segue, come conseguenza, la sanzione stabilita all'art. 12 per la quale al notaio, che per avventura non avesse prestato la cauzione, sarebbe per cinque anni interdetto l'esercizio del ministero, in attesa che passino per potersi presentare ad un altro concorso.

Concludendo dunque: o si prolungano i termini di cui a questo articolo, oppure si tolga la possibilità della prestazione della cauzione in beni immobili. Quest'ultimo provvedimento però non sarebbe giusto, perchè purtroppo vi sono molti notai che hanno disponibile un piccolo appezzamento di terreno ereditato dai loro genitori, ma non hanno invece disponibili quelle tre, cinque o quindici mila lire, a seconda dell'importanza della sede, che sono necessarie per poter prestare la cauzione in rendita. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole senatore Lagasi ha sott'occhio il testo dell'art. 23 secondo il disegno ministeriale, nel quale sono indicati termini più larghi di quelli proposti dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale si è ispirato al proposito di evitare ritardi nell'assunzione dell'ufficio, i quali riescono sempre dannosi al pubblico servizio. Ma debbo riconoscere che meritano considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Lagasi. Credo che si possa trovare un termine medio per conciliare le diverse esigenze.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Mi rimetto anche perchè non è una questione di sostanza, ma faccio avvertire che se le osservazioni del senatore Lagasi dovessero ricevere piena applicazione, non i quattro mesi del testo ministeriale sarebbero sufficienti, ma ne occorrerebbero assai di più.

Il senatore Lagasi ha immaginato tante difficoltà che in pratica non ci sono. Noi ci siamo preoccupati del bisogno che si faccia presto, e nello stesso tempo non abbiamo avuto il coraggio di sopprimere la cauzione in stabili, che però per lo più nelle leggi va scomparendo, per introdurre quella speditezza che in questa materia è indispensabile. Noi non abbiamo avuto questo coraggio, ma abbiamo ritenuto che chi si presenta al concorso deve pensare a se stesso, e che si metta in grado di dare a tempo la cauzione.

Ci sembrava che questo abbreviamento di termini non fosse nocivo. Però, ripeto, si tratta di cosa di non sostanziale importanza nell'organismo del notariato, onde l'Ufficio centrale si rimette al criterio del ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quando il notaio ha presentato la domanda per il concorso, è legittimo presumere che ha già pensato all'obbligo della cauzione, onde poter assumere senza ritardo l'ufficio. Ad ogni modo si può stabilire di elevare a novanta giorni il termine per compiere le formalità prescritte nell'art. 17 l'ufficio, mantenendo lo stesso periodo come termine massimo della proroga quando è richiesta da gravi e giustificati motivi.

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accordato ai notai, per mettersi in regola con la cauzione, il termine di tre mesi invece di quello di 60 giorni. Comprendo le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha dettato la disposizione dell'art. 23, ma osservo al mio egregio amico senatore Bertetti che egli, che vuole evitare un inconveniente, andrebbe, resistendo alla mia proposta, forse incontro ad un inconveniente maggiore.

Se il notaio infatti non dà la cauzione in

tempo, decade e sorge allora la necessità di indire un nuovo concorso, e quella determinata sede notarile che attende il notaio, invece di averlo dopo sei mesi, lo avrà dopo un anno. Ad ogni modo io mi rimetto alle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Allora il solo primo termine è cambiato.

Nel primo comma invece di 60 giorni deve dirsi 90 giorni.

Con questa variante pongo ai voti l'art. 23. Chi l'approva si alzi.  
(Approvato).

#### Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 17 e 23 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaio da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta in entrambi i distretti a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

(Approvato).

Il seguito della discussione, stante l'ora tarda, è rinviato alla seduta di lunedì.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma.

Senatori votanti . . . . . 98

Maggioranza . . . . . 50

Il senatore Vigoni Giulio . . . ebbe voti 57

» Goiran . . . . . » 52

» Cadolini . . . . . » 49

» Mazziotti . . . . . » 35

Schede bianche . . . . . 2

Proclamo eletti i senatori Vigoni Giulio e Goiran.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole medie (N. 712);

Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-13 al 1914-15, per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti in Milano (N. 785);

Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo in Roma (N. 786).

II. Votazione per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 789);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente (N. 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (N. 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 787);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative (N. 764);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano (N. 797);

---

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1912

---

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

---

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1912 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche